



COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

Piazza Gramsci, 1 –C.A.P. 09030 Sardara- Tel.070/934501 – P.I. 00570460923

C.F. 82000170926 - www.comune.sardara.vs.it

Copia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 29 del 15/02/2019

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2019

L'anno 2019 addì 15 del mese di Febbraio nella sala delle adunanze alle ore 11.30.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale

All'appello risultano:		Presenti:
MONTISCI Roberto	Sindaco	Si
MELIS Ercole	Vice Sindaco	Si
TUVERI Giuseppe	Assessore	Si
PISTIS Gessica	Assessore	No
CADDEO Andrea	Assessore	Si

Assiste all'adunanza la Dr.ssa CORDA Cristina nella sua qualità di Segretario Comunale.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. MONTISCI Roberto nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato



Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO dei seguenti provvedimenti della Giunta Comunale:

- n° 47 del 12/03/2014 con le quali si adeguavano le tariffe ICP per l'anno 2014;
- n° 47 del 29/04/2015 con la quale si adeguavano le tariffe per l'anno 2015;
- n° 9 del 20/01/2016 con la quale si adeguavano le tariffe per l'anno 2016;
- n°10 del 23/01/2017 con la quale si adeguavano le tariffe per l'anno 2017;
- n° 7 del 15/1/2018 con la quale si adeguavano le tariffe per l'anno 2018;

DATO ATTO:

- del D.P.C.M. del 16/02/2001 che all'art. 1 ridetermina gli importi minimi della tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all'art.12 del Decreto Lgs. 15.11.1993, n. 507;
- del D.Lgs 14/03/2011, n. 23 che all'art. 11 stabilisce l'entrata in vigore dell'Imposta Municipale Secondaria in sostituzione tra gli altri, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- del Decreto Legge 31/12/2014, n. 192 convertito in Legge 27/02/2015, n. 11 con il quale all'art. 10 c. 11-bis si proroga la decorrenza dell'Imposta Municipale Secondaria al 01/01/2016;
- l'art. 1 comma 25 della Legge n. 208 del 28/12/2015 di abrogazione dell'art. 11 del DLgs n. 23/2011;
- del regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- che al 31/12/2018 la popolazione residente in questo Comune, risulta composta da n° 4000 abitanti, per cui, ai fini dell'art. 2, del citato D.Lgs. n° 507/93 il Comune è sempre classificato alla classe V°;

RICHIAMATA la legge di bilancio 2019 n° 145 del 30\12\2018 pubblicata nella GU n° 302\2018;

RITENUTO necessario aggiornare le tariffe attualmente in vigore per i diritti pubbliche affissioni adeguandole sulla base dell'indice Istat:

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile sotto il profilo tecnico e contabile (art. 49 D.Lgs.267/2000);

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI AGGIORNARE per l'anno 2019 le tariffe attualmente in vigore per l'imposta pubblicità, adeguandole sulla base dell'indice Istat pari a 1,00%, ultimo dato utile pubblicato in G.U. n. 25 del 30/1/2019;

DI DARE ATTO che con decorrenza **01/01/2019** gli importi per le singole voci sono così determinati:

A) PUBBLICITÀ ORDINARIA (art. 12 D.Lgs. n° 507/93):

1° Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni mq di superficie e per anno solare è di:

Euro 13,11;

2° Per le fattispecie pubblicitarie di cui al punto 1° che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3° Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal punto 1°.

4° Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e mq 8,5 la tariffa dell'imposta, è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100%.



A) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (art. 13 D.Lgs. n° 507/93):

1° Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dalla lettera A) punto 1°; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui alla lettera A) punto 4°.

2° Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3° Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi sua altra dipendenza, ovvero il Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) Per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	Euro 100,91
b) Per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	Euro 67,28
c) Per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie	Euro 33,63
d) Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.	

4° Per i veicoli di cui al punto 3° non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

4-bis L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

5° E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

B) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art. 14 D.Lgs. n° 507/93):

1° Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similari, si applica l'imposta indipendente dal numero dei messaggi, per m2 di superficie e per anno solare in base alla tariffa di **Euro 44,84**;

2° Per la pubblicità di cui al punto 1° di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3° Per la pubblicità prevista dai punti 1° e 2° effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4° Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa di Euro **2,81**;

5° Qualora la pubblicità di cui al punto 4° abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

C) PUBBLICITÀ VARIA (art. 15 D.Lgs. n° 507/93):

1° Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun mq e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista dalla lettera a) punto 1°.

2° Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura di Euro **67,28**;

3° Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal punto 2°.



4° Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno e frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di Euro **2,81**;

5° Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è di Euro **8,41**;

D) MAGGIORAZIONE DELL'IMPOSTA (art. 7 D.Lgs. n° 507/93):

Qualora la pubblicità di cui alle lettere a) e b) venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100%.

E) RIDUZIONE DELL'IMPOSTA (art. 16 D.Lgs. n° 507/93):

1° La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) Per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzata, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- c) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

F) ESENZIONE DALL'IMPOSTA (art. 17 D.Lgs. n° 507/93):

1° Sono esenti dall'imposta:

- a) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitati, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo m2 per ciascuna vetrina o ingresso;
- a) Gli avvisi al pubblico esposti nella vetrina o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo m2 a quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di m2;
- b) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- c) La pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta solo sulle facciate esterne dell'edicola o delle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- d) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui si contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- e) La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, a eccezione dei battelli di cui alla lettera b);
- f) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non perseguano scopo di lucro;
- h) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo mq di superficie.

1°-bis - L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al MEF Dipartimento delle Finanze.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 56**

Ufficio Proponente: **Ufficio Bilancio e Programmazione**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2019**

Parere Contabile

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Economica del Personale

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/02/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario

D.ssa Maria Onnis



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 56**

Ufficio Proponente: **Ufficio Bilancio e Programmazione**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2019**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Bilancio e Programmazione)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/02/2019

Il Responsabile del Settore
D.ssa Maria Onnis

Parere Contabile

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Economica del Personale

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/02/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
D.ssa Maria Onnis



COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to MONTISCI Roberto

Il Segretario Comunale
F.to CORDA Cristina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si certifica che copia del presente verbale è stata affissa all'Albo pretorio Online Comunale il giorno 18/02/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 05/03/2019, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e dell' art.32 della Legge 69/2009.

Contestualmente all'affissione all'Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità all'art. 125 D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000.

Il Segretario Comunale
F.to CORDA Cristina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il **15/02/2019**

Copia Conforme all'Originale

Il Segretario Comunale
CORDA Cristina